

COMUNE DI MONTEFIORE CONCA

PROVINCIA DI RIMINI

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina il servizio comunale di trasporto scolastico.
2. Il trasporto scolastico è un servizio che concorre a rendere effettivo il diritto allo studio e non può considerarsi un servizio personalizzato rivolto a fronteggiare tutte le situazioni particolari degli utenti.
3. Esso è improntato a criteri di qualità ed efficienza ed è attuato dal Comune nell'ambito delle proprie competenze stabilite dalla legislazione nazionale e regionale.

ART. 2 - FUNZIONAMENTO

1. I percorsi, le fermate, gli orari del servizio e le ammissioni al servizio vengono stabiliti annualmente in rapporto alle domande pervenute, secondo i seguenti criteri:
 - a) mezzi e risorse disponibili;
 - b) esigenze del servizio e degli utenti;
 - c) efficacia, efficienza ed economicità del servizio.
2. Il Comune si riserva la facoltà di eliminare o istituire nuove linee o itinerari, eliminare fermate e istituire punti di raccolta, in base alle specifiche esigenze e nei limiti delle effettive disponibilità di bilancio.
3. Non saranno fatti salire sul mezzo alunni, non iscritti al servizio o iscritti, al di fuori delle fermate assegnate. In via eccezionale, gli alunni iscritti al servizio potranno scendere dal mezzo ad una fermata diversa da quella assegnata solo previa comunicazione scritta della famiglia, nel rispetto delle fermate già istituite e fermo restando il rispetto delle norme del presente regolamento sulle modalità di ritiro.
4. Il servizio di trasporto scolastico si conforma al calendario scolastico comunicato annualmente dalla Regione Emilia Romagna ed alle eventuali modifiche apportate dal Dirigente Scolastico.

ART. 3 - MODALITA' DI GESTIONE

1. Il servizio di trasporto scolastico può essere svolto dal Comune con mezzi e personale comunali, mediante affidamento a terzi (anche della sola conduzione dei mezzi) o mediante convenzione con altri enti pubblici.

ART. 4 - DESTINATARI DEL SERVIZIO

1. Il servizio di trasporto scolastico è diretto agli alunni residenti iscritti alle scuole statali:
 - a) dell'infanzia, ubicata nel comune di Montefiore Conca;
 - b) primaria, ubicata nel comune di Montefiore Conca.Il servizio potrà essere garantito anche agli alunni residenti iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado ubicate nel comune di Morciano di Romagna, solo fino all'assolvimento dell'obbligo scolastico, ma solo

eccezionalmente per i casi in cui per qualsiasi motivo non è possibile usufruire del servizio di trasporto pubblico locale;

2. Il servizio, di norma viene assicurato solo nel caso in cui l'abitazione dell'alunno disti almeno 1.000 metri dalla fermata di riferimento all'edificio scolastico. Eventuali domande di utenti residenti con distanza inferiore potranno essere accettate solo nel caso in cui restino posti disponibili sullo scuolabus o qualora l'itinerario di percorrenza presenti particolari pericolosità (assenza di marciapiedi o banchine transitabili, attraversamenti stradali a raso, ecc.) comprovate dai competenti Uffici comunali, oppure in caso di presentazione, da parte degli interessati, al Responsabile del Servizio competente per materia, di idonea documentazione attestante situazioni di particolare necessità (certificati medici rilasciati dalle AUSL, relazioni dei servizi sociali o altra utile documentazione).

3. In caso di richieste eccedenti rispetto al numero dei posti disponibili (variabili di anno in anno a seconda dei mezzi a disposizione o dall'introduzione di specifici protocolli di sicurezza da rispettare per nell'espletamento del servizio), si procederà a formulare una graduatoria, che tenga conto della distanza e dei tempi di percorrenza tra la sede scolastica e l'abitazione del richiedente, nonché delle situazioni familiari (mancanza di mezzi di trasporto adeguati o titoli abilitativi alla guida) e delle esigenze lavorative dei genitori. La domanda si intende accolta salvo motivato diniego che deve essere comunicato al richiedente entro l'inizio dell'anno scolastico.

4. Gli alunni abitanti in altri Comuni iscritti alle scuole ubicate nel comune di Montefiore Conca, potranno, compatibilmente con i percorsi stabiliti, avvalersi del servizio nei limiti delle risorse e dei posti disponibili, e comunque ai sensi e per gli effetti delle vigenti normative in materia.

ART. 5 - ACCOMPAGNAMENTO SUGLI SCUOLABUS

1. Il servizio di accompagnamento è previsto obbligatoriamente per le corse in cui sono presenti alunni della Scuola dell'Infanzia.

2. L'accompagnamento è svolto da adulti, anche non dipendenti comunali, incaricati dal Comune.

3. Gli accompagnatori hanno il compito di coadiuvare l'autista nella sorveglianza sullo scuolabus, nelle operazioni di salita e discesa degli utenti, nella consegna dei bambini alla scuola di appartenenza e ai genitori o loro delegati.

ART. 6 - ALTRE FINALITA' DEL SERVIZIO

1. Realizzata la finalità principale del servizio, il Comune, compatibilmente con le risorse disponibili, può rendere disponibili servizi di trasporto tendenti a favorire la partecipazione ad attività ed iniziative didattico-educative extrascolastiche, alle attività e competizioni sportive, alle iniziative connesse con i centri estivi ed a gite scolastiche.

ART. 7 - ISCRIZIONE

1. L'ammissione al servizio deve essere richiesta dai genitori dell'alunno avente diritto utilizzando l'apposito modulo fornito dal Comune entro il termine fissato di anno in anno dall'Avviso di iscrizione ai servizi scolastici.

2. L'iscrizione ha validità annuale e non si intende tacitamente rinnovata per gli anni successivi.

3. Le iscrizioni fuori termine possono essere accolte solo se motivate e documentate e saranno comunque ammesse nei limiti dei posti e delle risorse disponibili, sempre che non comportino sostanziali modifiche agli orari, itinerari e fermate già stabiliti.

4. Eventuali disdette al servizio dovranno essere comunicate in forma scritta.

5. L'iscrizione al servizio comporta l'integrale e incondizionata accettazione delle norme previste dal presente regolamento.

ART. 8 - TARIFFE

1. Il Comune stabilisce annualmente la tariffa (quota) di contribuzione per il servizio e le eventuali riduzioni applicabili. Le tariffe possono essere diversificate tenendo conto dei seguenti criteri:

- numero dei figli che usufruiscono del servizio e situazione economica complessiva del nucleo familiare;
- utilizzo parziale del servizio (solo andata o solo ritorno);

- situazioni di disagio economico accertato dai Servizi Socio educativi;
 - utilizzo del servizio in percorsi serviti dal trasporto pubblico locale;
 - eventuale utenza da fuori Comune (sempre e comunque su percorrenze del territorio comunale).
2. La natura giuridica della tariffa, quale contribuzione dovuta al costo della prestazione complessiva, comporta la sua corresponsione indipendentemente dalle effettive giornate di fruizione del servizio, fatte salve le eccezioni previste dal presente regolamento.
 3. Il pagamento della tariffa da parte delle famiglie va effettuato nel rispetto dei termini stabiliti dal Comune.
 4. In caso di ritardo nel pagamento, il Comune formulerà specifici solleciti ed attiverà tutte le procedure necessarie all'introito delle somme dovute da parte dell'utente; il Comune provvederà al recupero forzoso dei crediti nelle forme di legge e potrà disporre l'interruzione del servizio nei confronti dell'utente moroso.
 5. Le comunicazioni per il pagamento saranno inviate presso l'indirizzo riportato nella domanda di iscrizione: l'utente ha pertanto l'obbligo di informare tempestivamente il Comune di ogni eventuale modifica dei dati forniti al momento dell'iscrizione.

ART. 9 - COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

Gli alunni devono attenersi alle modalità di erogazione del servizio così come comunicato all'inizio dell'anno scolastico, rispettando i punti di fermata e gli orari fissati.

Durante il tragitto gli alunni devono comportarsi in modo corretto ed educato nei confronti del conducente, degli assistenti e/o accompagnatori se presenti, e dei compagni.

Non sono consentiti da parte degli alunni comportamenti tali da compromettere la sicurezza e la regolarità del servizio di trasporto e l'incolumità degli autisti, degli assistenti/accompagnatori e degli altri alunni. Va sempre mantenuto un comportamento rispettoso nei confronti delle persone e delle cose, evitando in modo assoluto spintoni, ceffoni o qualsivoglia tipo di percosse e atti che mettano in pericolo l'incolumità fisica e morale delle persone.

Gli alunni devono occupare correttamente il posto a sedere evitando di stare in piedi durante la marcia e le varie manovre; solo ad automezzo fermo sono autorizzati ad alzarsi per recarsi ordinatamente all'uscita, avendo cura di non abbandonare gli effetti personali di cui il conducente o gli assistenti/accompagnatori, non possono essere ritenuti responsabili.

Dove richiesto dal conducente l'alunno deve occupare il posto assegnatogli.

Gli alunni sono tenuti al rispetto ed osservanza dei seguenti obblighi:

- osservare scrupolosamente le raccomandazioni del conducente in merito alle cautele da adottare per la sicurezza del viaggio;
- restare seduti con il proprio zainetto sulle ginocchia e non occupare più di un posto;
- non tenere mai comportamenti che possano compromettere la sicurezza del trasporto e creare pericoli per l'incolumità dei compagni;
- non compiere atti aggressivi, violenti, o che in qualche modo mettano in pericolo l'incolumità fisica e morale delle persone;
- non deridere, prevaricare, offendere fisicamente e moralmente gli altri compagni, gli accompagnatori e gli autisti, né avere qualsiasi altro atteggiamento o comportamento aggressivo e/o lesivo delle dignità della persona e del suo diritto di tutela dell'integrità psico-fisica;
- rivolgersi al conducente usando modi e linguaggio rispettosi;
- non usare linguaggi offensivi nei riguardi dei compagni, dei conducenti e degli assistenti/accompagnatori;
- non usare parole volgari o indecenti e non bestemmiare;
- non gettare oggetti o liquidi per terra e/o verso gli altri compagni, autisti, assistenti/accompagnatori;
- non gettare alcun oggetto o liquido dal finestrino dell'autobus;
- non appoggiarsi alle portiere ed ai cristalli, non porre le mani nei vani delle porte e nelle guide dei cristalli;

- non divulgare immagini cartacee, o videoclip a mezzo telefonini o altra strumentazione, di volgare contenuto;
- non utilizzare il cellulare per compromettere le privacy dei compagni, dell'autista, degli eventuali assistenti/accompagnatori, o di qualsiasi altra persona;
- utilizzare il pullman nel rispetto degli arredi e delle attrezzature installate, evitando di sporcare e di danneggiare l'automezzo;
- osservare diligentemente eventuali protocolli sanitari imposti dal Ministero della Salute o da altri Enti pubblici competenti in materia.

2. Qualora gli utenti non osservino le norme comportamentali di cui al precedente comma, potranno essere adottati i seguenti provvedimenti:

- a) richiamo verbale da parte dell'autista o dell'accompagnatore;
- b) prima segnalazione scritta alla famiglia del comportamento non corretto del figlio, da parte del competente ufficio comunale;
- c) seconda segnalazione scritta alla famiglia, trasmessa anche al Dirigente Scolastico della scuola frequentata, quale agenzia educativa fondante nei confronti dei ragazzi, da parte del competente ufficio;
- d) terza segnalazione scritta alla famiglia e contestuale sospensione dall'utilizzo del servizio per un periodo di una settimana;
- e) interruzione definitiva dell'utilizzo del servizio dopo la seconda sospensione comminata.

3. Nei casi di sospensione e di interruzione sopra indicati non sorge diritto ad alcun rimborso della tariffa.

4. I danni arrecati dagli utenti ai mezzi dovranno essere risarciti dai genitori degli alunni che li hanno prodotti, su individuazione degli autisti e/o degli accompagnatori.

ART. 10 - COMPORTAMENTO E RESPONSABILITA' DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO E RESPONSABILITA' DEI GENITORI

1. Gli autisti e il personale preposto all'accompagnamento sono tenuti ad un comportamento educato e corretto tra loro e nei confronti degli utenti.

2. Il Comune, o il gestore del servizio in caso di affidamento a terzi, è responsabile dell'incolumità degli alunni sullo scuolabus, durante il tragitto fermata - scuola e viceversa; prima della salita sullo scuolabus e alla discesa spetta ai genitori garantire le migliori condizioni per l'incolumità dei minori.

3. I bambini alle fermate saranno affidati di norma ai genitori o alle persone maggiorenni da loro autorizzate in forma scritta. Tale norma è valida per tutti gli iscritti di ogni ordine di scuola

4. In caso di assenza alla fermata di un genitore o suo delegato l'alunno sarà trattenuto sullo scuolabus e sarà avvisata la famiglia; qualora i familiari non provvedessero immediatamente a ritirare il minore, lo stesso sarà accompagnato al Comando della Polizia Municipale ovvero alle forze dell'ordine. Se la situazione sopra descritta dovesse presentarsi più di due volte, il servizio sarà temporaneamente sospeso.

L'eventuale riammissione al servizio sarà possibile solo se autorizzata dall'ufficio comunale competente, previa valutazione della richiesta scritta motivata e documentata presentata da parte della famiglia richiedente la riammissione.

5. L'accettazione dell'obbligo da parte dei genitori di essere presenti alle fermate dello scuolabus, di persona o tramite loro delegati maggiorenni, è condizione indispensabile per accedere al servizio.

ART. 11 - LIMITAZIONI ALLA RESPONSABILITA' DEL COMUNE

1. Nessun rimborso è dovuto dal Comune nel caso di impossibilità ad eseguire il servizio per ragioni non dipendenti dalla volontà dello stesso.

2. Il Comune non assume alcuna responsabilità per la mancata attuazione del servizio o per ritardi che potrebbero verificarsi allorché in dipendenza di eccezionali avversità atmosferiche, per motivi di sicurezza o per cause di forza maggiore, alcune fermate o percorsi vengano variati sulla base del prudente apprezzamento del vettore.

ART. 12 - DATI PERSONALI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 13 del Regolamento 679/2016/UE "General Data Protection Regulation", il Comune di Montefiore Conca tratta i dati personali per le finalità istituzionali.

Il Comune di Montefiore Conca, in qualità di Titolare del trattamento, garantisce che il trattamento dei suoi dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della sua dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

L'informativa completa, comprensiva di tutti i contenuti di cui al citato articolo 13 del regolamento 679/2016/UE è presente sul sito web del Comune di Montefiore Conca ed a disposizione in forma cartacea presso gli uffici dell'ente stesso.

ART. 13 - RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applica la normativa vigente in materia.

ART. 14 - NORME FINALI

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.
2. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 gg. dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, da effettuarsi contestualmente alla deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.